



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.20660/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Soppressione Comunità Montane” - Reg. Gen. n. 85 -

Ad iniziativa dei Consiglieri Fortunato e Marino.
Depositata il 23 settembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

II Commissione Consiliare permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Soppressione Comunità Montane”

Ad iniziativa dei Consiglieri Fortunato e Marino

(Registro Generale numero 85)



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

L'art. 114 della costituzione, dopo la riforma dell'art. V , introdotta con legge costituzionale n. 3/2001 elenca fra gli Enti costitutivi della Repubblica: I comuni, le province, le città metropolitane, le Regioni e lo Stato; il successivo art. 118 prevede che i comuni, le province, le città metropolitane, siano titolari di funzioni proprie e di funzioni conferite dallo stato e dalla regione. Le comunità Montane non sono, pertanto, Enti costituzionalmente garantiti e neanche Enti di rilievo costituzionale, in base all'art. 44 comma 2 della costituzione, in quanto tale norma prevede soltanto che la legge disponga di "provvedimenti a favore delle montagne" senza però precisare quali siano gli enti beneficiari di tali provvedimenti che, nel caso in specie, potranno essere anche i comuni o le unioni dei comuni, ove costituite. Ai sensi del nuovo art. 117 della costituzione, potranno essere le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa residuale in materia di Enti locali, a ridefinire in maniera autonoma l'assetto delle Comunità Montane, ridefinendone un nuovo assetto o sopprimendole. La crescita eccessiva di enti decentrati e locali in Italia, tra cui le comunità montane, costituisce una delle maggiori criticità del costo della politica. Spesso, analizzando i bilanci di queste strutture, si evidenzia come circa la metà dei fondi sia destinata alle spese di funzionamento e solo una minima parte sia ridistribuita ai cittadini, sotto forma di servizi e di opere pubbliche. La difficile condizione della finanza pubblica impone, oggi, scelte rigorose per l'eliminazione delle spese inutili o, comunque, non sufficientemente produttive di prestazioni e servizi per i cittadini, al fine di concentrare le risorse finanziarie pubbliche nei settori più importanti sotto il profilo dello sviluppo economico, sociale e civile del Paese.

Il disegno di legge che si propone prevede la soppressione delle comunità montane, ed il trasferimento delle funzioni ai comuni e/o alle unioni dei comuni. L'obiettivo che s'intende conseguire è una notevole contrazione della spesa pubblica per la Regione Campania e la collocazione dei comuni al centro della vita dei cittadini, con un recupero di efficienza in termini burocratici ed economici. Per quanto concerne la questione dei lavoratori attualmente impiegati nelle Comunità Montane, s'intende procedere ad un ricollocamento degli stessi, previa valutazione delle loro competenze specifiche, presso i comuni e/o presso le costituenti unioni dei Comuni.



Consiglio Regionale della Campania

Art.1
Finalità

1. Le Comunità montane della Regione Campania previste dall' art 3 della legge Regionale n. 12 del 30 settembre 2008 sono soppresse.
2. Nei territori già compresi nelle Comunità montane soppresse per effetto del comma 1, le funzioni previste dall'articolo 4 della l.r. 12/2008 , nonché gli altri compiti amministrativi previsti da specifiche normative di settore, sono svolti dai Comuni in forma associata, secondo le previsioni e con le modalità di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. In caso di mancata costituzione di forme associative tra i comuni già facenti parte della Comunità e/o nelle more di costituzione delle stesse dette funzioni sono esercitate dai singoli Comuni territorialmente competenti


Mod. 1/bis



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Effetti della soppressione

1. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decadono dalle loro funzioni, a decorrere da trentunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i Presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei commissari liquidatori di cui ai commi successivi."
2. Entro sessanta giorni, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione. Proseguono nell'espletamento dell'incarico i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma precedente e fino alla cessazione dell'incarico, il commissario liquidatore si avvale dell'organizzazione amministrativa della comunità soppressa (Uffici e Segretario).
4. Il Commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana soppressa. I comuni subentrano nel patrimonio delle comunità montane nonché nei loro rapporti attivi e passivi nei limiti del pareggio degli stessi.
5. La fase di liquidazione sarà interamente regolata con regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sia con riferimento alle norme applicative e di dettaglio stabilite in relazione alle attività dei commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 2 sia per quanto attiene il personale dipendente, che, in via prioritaria e con l'assenso dello stesso, sarà distaccato presso i Comuni destinatari delle funzioni delle soppresse Comunità Montane. Il restante personale presterà presso la regione Campania.
6. Resta ferma la possibilità per il personale dipendente delle comunità montane soppresse in conseguenza dell'applicazione della presente legge di proporre istanza per la mobilità presso gli altri enti regionali, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
Abrogazioni

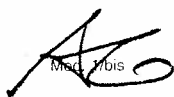
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi dello Statuto vigente, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania


M. L. M. S.